

SCRITTURA PRIVATA TRA AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA

PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCIANA CENTRALE E

IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SERVIZIO DENOMINATO DIMISSIONI PROTETTE FINANZIATO CON FONDI

PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2

“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE”,

Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,

Investimento 1.1 sub investimento 1.1.3 E QUOTA LEPS DIMISSIONI

PROTETTE ANNUALITA' 2021 E 2022

CUP E24H22000230006 – CIG B1ECC616D7

***** ****

Il giorno 23 del mese agosto dell'anno 2024 in Ghedi, via Piazza Donatori di sangue
7, viene stipulato il presente contratto d'appalto, da valere ad ogni effetto di legge

tra

l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, codice fiscale e P.IVA 02987870983,
con sede legale in Ghedi (Bs), Piazza Donatori di Sangue 7, rappresentata dalla
Dott.ssa Pedercini Claudia, nata a Chiari (BS) il 30 novembre 1977, C.F.
PDRCLD77S70C618A, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, che rappresenta
nella sua qualità di Direttore Generale, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che nel
prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità “Stazione Appaltante” e/o
“Committente”.

E

IL GABBIANO società cooperativa sociale onlus, c.f. 03043390172 E P.I. 00722770989, con sede legale in Pontevico (BS), via Abate Cremonesini n. 6/8, rappresentato dal legale rappresentante Dott.ssa Emanuela La Fede, nata a Montirone (BS) il 12/03/1959, c.f. LFDMNL59C52F680V, in qualità di Vice Presidente del CdA della società cooperativa, nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.

PREMESSE

- a) i Comuni dell'Ambito distrettuale n. 9 hanno costituito un Tavolo zonale di programmazione degli interventi definiti nel Piano di Zona approvato con accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 della L.328/2000;
- b) con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), che prevede il coinvolgimento - in qualità di soggetti attuatori - degli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.), Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dal succitato Piano Operativo, ha pubblicato in data 15 febbraio 2022 l'Avviso pubblico 1/2022 "PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili" per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con scadenza al 31 marzo 2022. L'Avviso ministeriale definisce che le risorse del PNRR Missione 5, Componente 2, siano destinate agli

Ambiti territoriali Sociali (ATS), in qualità di soggetti attuatori ammessi a presentare domanda di finanziamento dei progetti di intervento per le linee di attività previste, prevedendo altresì che i rapporti tra ATS proponente e gli altri soggetti, tra cui anche gli enti del Terzo Settore, necessari all'attuazione dei progetti stessi siano da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del terzo Settore ex D. Lgs. 117/2017. Le risorse assegnate agli investimenti a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità a quanto indicato nell'Avviso ministeriale, sono stanziare per sette linee di attività, rispettivamente quattro per l'Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, una per l'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità e due per l'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi);

c) l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale a seguito di esperimento di avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da finanziare ha partecipato, in qualità di ente capofila, al bando appartenente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Investimento 1.1 sub investimento 1.1.3, finanziato dall'U.E. – Next Generation Eu;

d) a seguito di presentazione della scheda progettuale è stata sottoscritta in data 27 aprile 2023 la convenzione tra l'Azienda territoriale per i Servizi alla Persona Ambito 9 -Bassa Bresciana Centrale e con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione del progetto.

- e) con Determinazione n. 63 del 30.05.2024 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 COMMI 1 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO DIMISSIONI PROTETTE FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 “IN-CLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 sub investimento 1.1.3 E QUOTA LEPS DIMISSIONI PROTETTE ANNUALITA’ 2021 E 2022” è stata avviata la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
- f) con Determinazione n. 70 del 18.06.2024 con la quale si è proceduto all’indizione della procedura di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 1 comma 2) lettera b) della Legge n. 108/2021 e s.m.i. con adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa demandando le attività di svolgimento della gara alla C.U.C Area Vasta della provincia di Brescia Sezione Valle Trompia.
- g) con Determina Dirigenziale n. 1526 del 17.07.2024 della CUC è stata formulata la proposta di aggiudicazione
- h) il soggetto competente, con determinazione n. 94 del 30.07.2024, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente il servizio in favore dell’operatore economico Il Gabbiano soc. coop. Sociale onlus c.f. 03043390172, con sede legale in Pontevico (BS), via Abate Cremonesini n. 6/8;
- i) la predetta Aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett b) del Codice;

j) l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;

k) non si applica il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dall'art. 18 – comma 3 – lettera d) del Codice;

l) che la Cooperativa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;

m) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:

- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;
- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati, fatta salva la disciplina derogatoria da detta norma in relazione agli appalti PNRR;

- dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- dal Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- dall'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- dai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- dagli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel Capitolato speciale d'appalto.

3. Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e dai documenti di gara, integranti la succitata determinazione a contrarre, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale d'appalto (Allegato 1)
- b) progetto organizzativo gestionale (Allegato 2);
- c) convenzione PNRR (Allegato 3).

5. Si rinvia alle definizioni contenute nella parte introduttiva del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2. Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha ad oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare in regime di Dimissioni Protette rivolto a persone in condizioni di temporanea o permanente limitazione della propria autonomia, parzialmente autosufficienti e non, ma con il maggior aggravio di trovarsi nella condizione di essere dimessi da una struttura ospedaliera e che pertanto necessitano di un'assistenza domiciliare immediata che li sollevi da momenti di difficoltà, per una durata limitata nel tempo.

2. Il tutto come meglio definito nel Capitolato speciale d'appalto.

3. Il servizio viene svolto presso il domicilio del richiedente. Gli interventi e le attività si svolgeranno all'interno dei Comuni facenti parte dell'Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale (Comuni di Alfianello – Bagnolo Mella – Bassano Bresciano – Cigole – Fiesse – Gambara – Ghedi – Gottolengo – Isorella – Leno – Manerbio – Milzano – Offlaga – Pavone del Mella – Ponteviso – Pralboino – San Gervasio Bresciano – Seniga – Verolanuova – Verolavecchia) e dell'Ambito 10 – Bassa

Brescia Orientale (Comuni di Acquafredda – Calcinato – Calvisano –
Carpinedolo – Montichiari – Remedello – Visano).

Art. 3. Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata da settembre 2024 al 30.06.2026.
2. Il Committente redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per una durata complessiva pari all'eventuale proroga che sarà accordata dal competente Ministero, fermo l'importo contrattuale nel prosieguo indicato, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria del committente resa nota all'affidatario per iscritto.
2. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata

del presente contratto.

3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

5. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica.

6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

7. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

11. L'impresa si impegna al rispetto della normativa PNRR, e degli atti amministrativi adottati dagli enti istituzionalmente preposti, avuto particolare riguardo:

- all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività all'occupazione giovanile e femminile (da calcolarsi secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021);
- nel caso in cui l'impresa (o il singolo componente del RTI) abbia un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, deve impegnarsi a consegnare al committente, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'appaltatore dovrà consegnare detta relazione, nel termine suindicato, al Committente ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

- alle condizionalità PNRR – con riferimento al cronoprogramma ed ai documenti Programmatici della Misura (Annex CID, Operational Arrangement e Cronoprogramma Procedurale della Misura, ai quali si rinvia dinamicamente) – ed il contributo del Bando alle Milestone e ai target della Misura;
- agli ulteriori requisiti PNRR – avuto particolare riguardo al monitoraggio ed al contributo programmato al pertinente indicatore comune;
- alla documentazione relativa all'osservanza del principio DNSH;
- ai principi trasversali, avuto particolare riguardo alla parità di genere, alle politiche per i giovani ed alle pari opportunità e tutela dei diversamente abili.

Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi

1. L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali è determinato in € 284.884,94 al netto di IVA.
2. I costi unitari per l'esecuzione delle prestazioni, come rilevabili dal Capitolato speciale d'appalto, sono fissati in € 21,50 per gli interventi di gestione degli interventi socioassistenziali per le dimissioni protette; in € 24,00 per la gestione degli interventi di gestione dei piani individualizzati di assistenza dei cittadini in dimissione protetta.
3. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5. Il costo unitario viene accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta eccezione per la sola clausola di revisione dei prezzi.

6. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel Capitolato speciale d'appalto.

7. L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alle effettive necessità degli utenti ed alle loro condizioni di salute, e quindi dall'effettiva attivazione dei servizi.

Pertanto, i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare il Committente, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori servizi rispetto a quelli indicati come presunti nei documenti di gara e utilizzati al solo fine di stimare l'importo contrattuale ex art. 19 del Codice, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile a essa quantità riferito.

8. Il prezzo offerto potrà essere riconosciuto ogni qual volta l'aggiornamento ISTAT, indicatore FOI, raggiunga la misura del 5%. L'aggiornamento sarà riconosciuto nella misura dell'80% della variazione. La data di partenza per il calcolo coincide

con la mensilità nella quale il servizio è attivato in sede di prima applicazione.

Per ogni eventuale aggiornamento successivo, la data di partenza per il calcolo coincide con la mensilità nella quale è stato riconosciuto il primo aggiornamento.

Gli aggiornamenti si applicano solo per il futuro e non operano in via retroattiva.

9. Allorquando in costanza di rapporto intervenga un rinnovo del CCNL di riferimento, ove più conveniente e comunque in misura non cumulativa rispetto a quanto previsto dal comma 8, potrà essere applicato l'indicatore sintetico delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicate dall'ISTAT o, in difetto, si potrà conteggiare la percentuale di incremento sui minimi salariali rispetto al previgente CCNL. Resta ferma la misura minima del 5% ed il riconoscimento dell'80% della variazione previsti dal precedente comma 8. Allorquando sia già stata riconosciuta la variazione di cui al comma 8, l'aggiornamento di cui al presente comma potrà essere riconosciuta solo sulla parte eccedente la misura già riconosciuta.

Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Per le modifiche al contratto in fase esecutiva si applica l'art. 120 del Codice.
2. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del contratto" in ordine alle opzioni di proroga, nonché quanto previsto dal precedente articolo in ordine alla revisione prezzi.

Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. In caso di inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti, il Committente, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo

delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di verifica di conformità.

3. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

4. Nell'emissione della fattura l'Impresa affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

5. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione

competente per territorio.

6. Non trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

8. Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

9. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio connesse al contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso.

Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende i pagamenti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 9. RUP e referente dell'Appaltatore

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente contratto assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 del Codice e alle funzioni del DEC.

2. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto.

3. Il Contraente ha indicato nella persona della dott.ssa Eliana Pari il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto.

4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi

di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al RUP.

Art. 10. Verifiche di conformità e controlli

1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);

b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;

c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;

f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

2. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal RUP.

3. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

4. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività

verificate da parte del committente.

5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal committente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.

6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.

7. Il committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

8. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del Codice.

10. È facoltà del committente di sostituire il certificato di conformità con quello di regolare esecuzione.

Art. 11. Sanzioni

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Affidatario, la Stazione Appaltante applicherà, qualora si verificano inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanza nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel progetto presentato in sede di gara, nelle disposizioni impartite dagli Uffici di Piano, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del Codice dei Contratti pubblici, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte.

Della proposta di applicazione delle penali viene data comunicazione all'Affidatario il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il RUP, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La penale può non essere applicata qualora l'Affidatario dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

Art. 12. Personale – Norme generali – incompatibilità

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore è obbligato a fornire al committente entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Referente del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il referente sarà l'interlocutore del committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in

particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal committente.

3. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio.

4. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato speciale d'appalto e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie eventualmente indicate nel Capitolato stesso.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

6. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o

negoziali per conto del committente medesimo.

Art. 13. Disciplina del subappalto

In relazione alla natura dell'appalto e all'utenza non è ammesso il subappalto. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, una polizza RCT/RCO con massimali ritenuti adeguati, comunque non inferiori ad Euro 3.000.000,00.

3. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15. Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, mediante polizza numero 440378936 in data 08.08.2024 rilasciata dalla società/dall'istituto Agenzia Brescia Triumplina di Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), per un importo di euro 14.244,25, in relazione alla quale si applica quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

Art. 16. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

3. Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, il Committente ha la facoltà di comunicare alla controparte, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.

4. Rilevano altresì le seguenti condizioni di risoluzione espressa:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del contratto stesso e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000;
- e) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 20% (venti per cento) del valore del contratto;
- f) in caso di mancata copertura assicurativa;
- g) in caso di interruzione del servizio non giustificata o non previamente concertata;
- h) in caso di violazione dei patti e delle condizioni contrattuali che comportino l'interruzione per più di dieci (10) giorni del servizio aggiudicato;
- i) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato, ovvero in caso di personale non qualificato;
- j) in caso di accertata negligenza nell'esecuzione delle prestazioni di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto ovvero la cessione a qualsiasi titolo del contratto e/o dei servizi affidati, anche se derivanti da cessione di ramo d'azienda o subappalto non autorizzato;

k) in caso di gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;

l) in caso di cessazione dell'attività ovvero dichiarazione di fallimento o di concordato preventivo del concorrente e/o di una delle imprese raggruppate;

m) in caso di abbandono del servizio;

n) ogni qualvolta nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.

o) in caso di emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

p) in caso di violazione delle disposizioni in materia di formazione del personale, di cui al presente Capitolato speciale d'appalto;

q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella documentazione di gara.

1. In tali eventualità il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con P.E.C., fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa.

2. Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17. Recesso

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di recesso unilaterale dell'ente affidante, l'impresa affidataria avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso, l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 18. Obblighi di riservatezza

I dati personali dovranno essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il Committente, titolare del trattamento dei dati designa l'appaltatore responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e alle prescrizioni normative, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone disabili che fruiscono del servizio;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;

- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.

Per quanto attiene ai dati relativi all'appaltatore si specifica che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto in oggetto;
- le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di gara e alla gestione del contratto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del concorrente qualora intenda concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l'appalto.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno all'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
- i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali, anche imputabili a volontari, associati, dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Art. 19. Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai

principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

4. Il committente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa resa nella lettera d'invito.

5. Nei rapporti esterni l'appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del committente quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita.

6. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.

7. L'appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

8. L'appaltatore si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:

- incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);

- ogni violazione delle Misure di sicurezza;

- tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

9. L'appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al committente

10. L'appaltatore si impegna altresì a:

- trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
- garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 e ss. del GDPR;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
- garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
- collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovvero sia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;

- assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;

- richiedere autorizzazione al committente allorché intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

11. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l'appaltatore s'impegna a:

- garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;

- operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);

- garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.

12. L'appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente

ottenuto autorizzazione scritta dal committente.

13. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

14. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

15. L'appaltatore manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.

16. Resta inteso che il committente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

Art. 20. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. È a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 18, c. 10 del Codice, se dovuta.

2. Sono per intero a carico dell'Appaltatore altre spese del presente atto, copie occorrenti, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro.

3. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale

d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 21. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Per l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona

Pedercini Claudia

(firmato digitalmente)

Per Il Gabbiano soc. coop. sociale onlus

La Fede Emanuela

(firmato digitalmente)